

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|----------------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) TENELLA SILLANI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) BARILLA' | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) BENAZZO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) GRIPPO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA'

Seduta del 05/05/2020

FATTO

Il Cliente ha stipulato con l'Intermediario un contratto di finanziamento con cessione del quinto, stipulato il 27/11/2017, estinto anticipatamente nel mese di marzo 2018; ha presentato reclamo in data 22/10/2019 per il rimborso degli oneri non maturati. In base a quanto statuito dalla sentenza pubblicata in data 11 settembre 2019 dalla Corte di Giustizia Europea, il consumatore in caso di estinzione anticipata ha diritto ad "una riduzione del costo totale del credito» comprensivo pertanto di commissioni *recurring* e *up-front*: chiede pertanto il rimborso della somma di € 630,11 oltre interessi legali dal reclamo al saldo e rimborso delle spese legali che quantifica in € 320,00.

L'Intermediario nelle controdeduzioni eccepisce quanto segue:

- preliminarmente, rileva l'inapplicabilità della Direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza dell'11 settembre 2019 (C-383/198), deducendo che della Direttiva il nostro Legislatore ha dato attuazione tramite l'art. 125-*sexies*, la cui applicazione è avvenuta in base ai criteri emanati dalla Banca d'Italia;
- afferma che in data 27/11/2017 il Cliente ha sottoscritto un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, concesso per un importo lordo di € 12.240,00, da restituire mediante la cessione di n. 60 quote mensili della pensione di € 204,00 cadauna. Il finanziamento veniva estinto alla scadenza della 4^a rata.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il contratto sottoscritto rispetta appieno i requisiti di trasparenza previsti della normativa di settore vigente nonché gli Orientamenti di vigilanza emanati dalla Banca d'Italia nel marzo 2018,
- le “spese di istruttoria e oneri fiscali” e le “commissioni di intermediazione” sono indicate nella sezione 3.1. “Costi connessi” del Modulo SECCI e dettagliatamente esplicitate nell’apposita sezione “informazioni aggiuntive – note esplicative”; è riportato nelle “informazioni aggiuntive note esplicative costi connessi” che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, tali costi non sono rimborsabili in quanto costi fissi (up front) corrispondenti ad attività preliminari alla concessione del finanziamento.

A seguito di rimborso anticipato, pertanto, l’intermediario ha restituito i seguenti importi:

| Voci di costo | Costi applicati | Rimborsi effettuati |
|--|-----------------|---------------------|
| INTERESSI (trattenuti in sede di erogazione. In caso di estinzione anticipata saranno restituiti per la parte non maturata) | € 1.813,81 | € 1.592,79 |
| COSTI/COMMISSIONI FISSI (UP FRONT) (trattenuti in sede di erogazione. Non saranno restituiti in caso di estinzione anticipata del finanziamento) | € 675,12 | € 00,00 |
| COSTI/COMMISSIONI A MATURAZIONE NEL TEMPO (RECURRING) (in sede di erogazione non sono stati trattenuti costi/commissioni recurring) | € 00,00 | € 00,00 |

Per quanto riguarda i costi pagati in favore di terzi, quali gli oneri fiscali e le provvigioni pagate alla rete di vendita per l’offerta fuori sede, gli stessi non risultano assoggettati alla riduzione del costo totale del credito di cui all’art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B.

In merito alla richiesta di rimborso del premio assicurativo per la quota parte non goduta, nessun costo relativo alle polizze è stato sostenuto dal Cliente.

In ordine al riconoscimento del compenso richiesto a titolo di spese legali, in base ai principi enunciati dalle decisioni dei collegi ABF, niente sia dovuto.

L’Intermediario chiede, in via preliminare, di escludere l’efficacia diretta orizzontale dell’art. 16, par. 1, della Direttiva Europea 2008/48/CE, anche nell’interpretazione che ne ha dato la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 settembre 2019, e applicare il disposto di cui all’art. 125-sexies del TUB. In via principale, chiede di respingere il ricorso in quanto infondato. In via subordinata, chiede di respingere la domanda con riferimento ai costi o commissioni *up-front*, che la società ha versato a terzi per servizi già erogati e fruiti in fase di erogazione del finanziamento e non più nella disponibilità della società.

DIRITTO

Dalla documentazione allegata risulta che il finanziamento in esame deve considerarsi estinto in via anticipata a decorrere dal 01/04/2018. È presente agli atti del procedimento il conteggio estintivo del 19/02/2018 che riporta 4 rate scadute su 60 complessive.

Nella domanda si fa genericamente riferimento al premio assicurativo. Tuttavia, guardando ai calcoli riportati nel ricorso, le somme di cui si chiede il rimborso sono relativa esclusivamente a due commissioni (spese di istruttoria e oneri fiscali, nonché commissione d’intermediazione), posto che il cliente non ha sostenuto oneri assicurativi.

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto, che il presente Collegio fa proprio:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ✓ *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai **costi up front**, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

| | | | |
|------------------------------|-------------|--|--------|
| Importo del prestito | € 10.426,19 | Tasso di interesse annuale | 6,50% |
| Durata del prestito in anni | 5 | Importo rata | 204,00 |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 93,33% |
| Data di inizio del prestito | 01/12/2017 | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 87,81% |

| rate pagate | 4 | rate residue | 56 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|--|---|--------------|----|---------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| A - spese di istruttoria e oneri fiscali | | | | 516,00 | Upfront | 87,81% | 453,10 | | 453,10 |
| B - Commissioni di intermediazione | | | | 159,12 | Upfront | 87,81% | 139,72 | | 139,72 |
| | | | | 675,12 | | | | TOTALE: | 592,82 |

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato non coincide con la somma originariamente richiesta dal Cliente, per avere quest'ultimo applicato il criterio *pro rata temporis* all'intero ammontare delle commissioni richieste. La richiesta di rimborso delle spese legali è respinta, considerata la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 592,82, oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA